



# CITTA' DI MELISSANO

## PROVINCIA DI LECCE

**ORDINANZA N. 27 del 06/06/2018**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che periodicamente pervengono a questo Comune numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti allo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni ed aree incolte di proprietà di privati, posti sia all'interno che all'esterno del centro abitato;

**CONSIDERATO** che:

- la presenza di terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per ratti, serpenti, insetti ed altri animali, nonché ricettacolo di rifiuti solidi urbani;
- tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia dei terreni;

**RITENUTO** indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree incolte di proprietà privata con particolare riguardo per quelle situate nel centro urbano e quindi in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

**VISTI:**

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità;
- il D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs 285 del 30 aprile 1992;
- la Legge 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- l'art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;
- le norme e le prescrizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione incendi;

### ORDINA

- ai proprietari di lotti edificabili siti nel centro abitato, nonché ai conduttori di terreni incolti o coltivati siti sul territorio comunale;
- ai proprietari di aree verdi incolte e di aree pertinenziali degli stabili sia civile che industriali;
- ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
- ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto;

ciascuno per le rispettive competenze, di provvedere alla pulizia di erbacce, rovi, sterpaglie ed altro materiale secco e/o infiammabile, **entro e non oltre** il 15 giugno 2018 e che, comunque successivamente, dovranno essere effettuate ciclicamente le medesime attività di pulizia, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, al fine di evitare pericoli e danni per la salute pubblica;

### **AVVERTE**

- che tutti i materiali ottenuti dallo sfalcio e dalla raccolta dei rifiuti presenti nelle aree incolte, dovranno essere differenziati e trasportati nei centri di raccolta, recupero e/o smaltimento;
- che in base all'art. 90 del Regolamento Edilizio è fatto obbligo ai proprietari e possessori, a qualsiasi titolo, di aree incolte o tenute in abbandono, di recintare tali siti allo scopo di assicurare decoro ed igiene e di scoraggiare il deposito incontrollato di eventuali rifiuti.

### **STABILISCE**

- che l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 516,50, oltre alla segnalazione alle Autorità Competenti per la violazione dell'art. 650 del codice penale;
- che, qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario o possessore, a qualsiasi titolo, non provveda comunque allo sfalcio/pulizia del terreno incolto, l'Amministrazione potrà provvedere d'Ufficio, a spese degli interessati.

### **DA MANDATO**

- agli Agenti del Servizio di Polizia Locale e gli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti a qualunque titolo sul territorio comunale per l'esecuzione della presente ordinanza;
- all'Ufficio tecnico comunale affinché provveda a comunicare il contenuto della presente a tutti i proprietari dei terreni segnalati dai cittadini in data antecedente alla sua pubblicazione, quale diffida ad adempiere.

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza sia efficace dalla data di pubblicazione;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
- La trasmissione di copia della presente ordinanza, per l'attività di vigilanza e per quanto di rispettiva competenza:
  - 1 al Comando di Polizia Locale;
  - 2 al locale Comando Stazione Carabinieri;
  - 3 al Corpo Forestale dello Stato;
  - 4 al Comando della Polizia Provinciale;
  - 5 al comando Prov.le dei VV.FF;
  - 6 all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, per opportuna conoscenza.

### **IL DIRIGENTE**

f.to \_\_\_\_\_

**Il Sindaco**

f.to **CONTE Alessandro**